

AKTENEXEMPLAR



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

777.42/1.3 PC/Ag/jac
 777.42/2.1

3003 Berna, 22 giugno 1979

Ausgang

27. JUNI 1979

Ai Dipartimenti cantonali
 dai quali dipendono gli
 Uffici di polizia degli stranieri
 l'assistenza pubblica e gli
 Uffici del lavoro

Accoglimento di rifugiati provenienti dall'Indocina

Signor Consigliere di Stato,

Il Consiglio federale ha deciso il 18 giugno 1979 di accogliere quest'anno e l'anno prossimo in totale ogni volta 1'000 rifugiati vietnamesi, cambogiani ed eventualmente laotiani provenienti da paesi di primo asilo dell'Asia del Sud-Est. Circa 650 di essi sono già entrati in Svizzera in base a precedenti decisioni.

Un nuovo e particolare sforzo del nostro paese per alleviare lo stato di indigenza dei rifugiati nella regione del Sud-Est asiatico si impone poichè la situazione diventa sempre più drammatica. Sia l'Alto Commissario dell'UNO per i rifugiati sia il Segretario generale delle Nazioni Unite hanno rivolto appelli ai governi facendo presente l'urgenza di più intense misure di aiuto.

La partecipazione della Svizzera agli sforzi dell'Alto Commissariato intesi a garantire possibilità durevoli di accoglimento per i rifugiati dell'Indocina può essere considerato come adeguato in confronto con quanto fanno gli altri Stati.

E' chiaro che una azione di aiuto del genere, forzatamente limitata nella sua estensione, non può risolvere l'immenso problema dei rifugiati. Sul campo politico si stanno facendo sforzi per cercare in tutto il mondo di porre un argine a questa disastrosa evoluzione. Ciò non può però trattenerci dal nostro obbligo di aiutare oggi il numero più grande possibile di persone bisognose di aiuto.

Naturalmente una decisione sull'accoglimento di rifugiati deve essere presa rapidamente. Per questo motivo non si può chiedere in precedenza il parere dei cantoni. Siamo però convinti che le autorità cantonali approvano il gesto umanitario del nostro paese e che, se sarà necessario, presteranno il loro aiuto con benevolenza per la soluzione dei problemi pratici e amministrativi che ne derivano.

L'entrata dei rifugiati dovrà avvenire per scaglioni. L'Ufficio federale di polizia informerà al momento opportuno le autorità cantonali competenti sulle particolarità. Come fin' ora, le Istituzioni assistenziali che fanno capo all'Ufficio centrale svizzero per l'aiuto ai rifugiati si sono dichiarate disposte a provvedere alla cura e all'inserimento dei rifugiati. Con ciò esse forniscono un contributo importante non soltanto dal punto di vista finanziario ed aiutano a tenere desta nella popolazione l'idea dell'asilo.

Per l'accoglimento di 1'000 rifugiati dall'Indocina nel corso di un anno non vale la pena di preparare con le autorità cantonali una quota per la ripartizione dei rifugiati fra i cantoni. Ci sembra più sensato collocare le singole famiglie e i singoli rifugiati nelle località dalle quali sono giunte offerte di aiuto da parte di gruppi di persone offertesi volontariamente per occuparsi di questi rifugiati e dove esistono possibilità di lavoro e di alloggio. Con ciò verrebbe automaticamente evitato in maniera assai ampia la concentrazione


di rifugiati in singole località, il che non sarebbe neppure nell'interesse della azione umanitaria. Se però, ciò nonostante, il Governo di un qualche cantone dovesse essere del parere che il collocamento di rifugiati lo impegna in maniera unilaterale e inadeguata, vi preghiamo di farcelo sapere.

Per vostra informazione aggiungiamo che le spese dell'azione per il primo anno di residenza dei rifugiati è valutata a 12 milioni di franchi. Nove milioni di franchi sono a carico della Confederazione; le Istituzioni assistenziali contribuiscono da parte loro con tre milioni.

Vi ringraziamo sentitamente per la vostra comprensione e per la vostra benevola collaborazione nell'inserimento dei rifugiati. Estendiamo il nostro ringraziamento alle autorità comunali e ai privati del vostro cantone che collaborano nell'attuazione di questo impegnativo compito.

Gradite, signor Consigliere di Stato, i sensi della nostra massima stima.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA
E POLIZIA



Copia a:

- Ufficio federale degli stranieri, 3003 Berna
- Ministero pubblico, servizio di polizia, 3003 Berna
- Ufficio federale dell'Industria e delle Arti e Mestieri del lavoro, servizio manodopera e emigrazione, 3003 Berna
- Ufficio federale della Sanità pubblica, 3001 Berna, con preghiera di informare le autorità sanitarie cantonali.
- Dipartimento federale degli Affari esteri, Divisioni politiche II e III e Divisione per l'aiuto umanitario, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero per l'aiuto ai rifugiati, 8035 Zurigo per sè e per le Istituzioni assistenziali.